

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE LEGISLAZIONE - PROGRAMMAZIONE - FINANZA
BILANCIO E CIRCOSCRIZIONI COMUNALI

IL PRESIDENTE

Prot. n. *HH*

MF/am

Bari, li 13/2/78

Ill.mo Sig. Presidente del Consiglio
Regionale

e, p.c. Al Sig. Presidente della 5^a Commis-
sione Consiliare

S E D E

Oggetto: P.dil. " Istituzione del servizio sociale regionale per le
attività motorie e sportive".

Si comunica alla S.V. Ill.ma che questa Commissione, nella
seduta odierna, ha espresso ai sensi dell'art. 19 del Regolamento,
parere favorevole alla proposta di legge in oggetto, apportando le se-
guenti modifiche:


L'art. 18 va sostituito con altro articolo (si allega in copia alla pre-
sente) ;

~~L'art. 19 va sostituito con altro articolo (si allega in copia alla presente) ;~~

L'art. 20: eliminare, al secondo comma la voce "1977".

Distinti saluti

(prof. Matteo Fantasia)



PARERE EX ART. 62 LEGGE REGIONALE N.17 DEL 30/5/77

"Norme sulla contabilità regionale"

L'art.18 della p.d.l. "Istituzione del servizio sociale regionale per attività motorie e sportive" dovrebbe essere così riformato:

-ART. 18-

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1978 la spesa di £.6 miliardi cui si fa fronte come segue:

Parte II [^]	-SPESA-	Cap.140	"Costruzione, ampliamento, miglioramento e attrezzatura di impianti sportivi di uso sociale e per attività di lettantistiche"	£.2.700.000.000=
"	"	"	Cap.313 "Promozione di attività e iniziative dotazione di attrezzature e corsi di formazione 3° comma lett.a"	£. 240.000.000=
"	"	"	Cap.314 "Studi, ricerche, sperimentazioni e interventi diretti della Regione"	£. 60.000.000=

del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978, i cui stanziamenti sono incrementati di altri 3 miliardi, rispettivamente cap.140 per £.2.700.000.000=; cap.313 per £.240.000.000=; e cap.314 per £. 60 milioni, finanziati con una quota di pari importo del Cap.308 del Bilancio 1977 "Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione (605).

La competenza dello stanziamento di £.3 miliardi di cui al Cap.308 del Bilancio 1977 resta assegnata all'esercizio 1977; la corrispondente

./.

quota di £.3 miliardi, di cui ai cap.140 per £.2.700.000.000=, cap.313 per £.240.000.000= e cap.314 per £.60.000.000=, resta assegnata alla competenza del Bilancio per l'esercizio 1978, ai sensi dell'art.39 della legge regionale n.17 del 30/5/1977 "Norme sulla contabilità regionale".

Per gli oneri relativi agli esercizi successivi si provvederà con leggi di approvazione dei rispettivi Bilanci, ai sensi dell'art.19 della suddetta legge regionale N.17 del 30/5/1977.-

Gli investimenti previsti per finanziare la presente legge, per gli anni 1979 e successivi vengono così ripartiti in rapporto ai vari tipi di investimento considerati:

- a) una somma pari all'8% dell'investimento globale per ciascun anno e comunque non superiore a L. 300.000.000 per i contributi di cui al precedente art. 12, 1° comma;
- b) una somma pari al 2% dell'investimento globale per ciascun anno e comunque non superiore a 60.000.000 per i contributi di cui al 2° comma e per l'attività di cui al 3° comma del precedente art. 12;
- c) tutta la somma rimanente per i contributi di cui agli artt. 9 e 10 della presente legge.

255/78

RIESAME LEGGE REGIONALE

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE REGIONALE PER LE ATTIVITA'
MOTORIE E SPORTIVE

RELATORE : Prof. Giuseppe Colasanto

Consiglio Regionale della Puglia

Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione,
spettacolo - Tempo libero e sport

Il Presidente

RELAZIONE

Signor Presidente, colleghi consiglieri,
in data 4 gennaio u.s. con telegramma urgente, il Governo centrale ha rinviato alla Presidenza del Consiglio, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, la proposta di legge "Istituzione del servizio sociale regionale per le attività motorie e sportive" formulando alcune osservazioni che sono state oggetto di discussione nella seduta della 5^a Commissione tenutasi in data 6 febbraio u.s. e che qui appresso si riportano unitamente agli articoli, così come approvato da questa assemblea nella seduta del 30/11/1977:

a) Osservazione n° 1: "La legge regionale esorbita dalle proprie competenze in quanto non ha tenuto in debito conto che le funzioni amministrative in materia di promozione delle attività sportive e ricreative sono demandate, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione ed art. 60 del D.P.R. 616/1977, ai Comuni; per cui l'art. 6 ed il 2° comma dell'art. 17 della proposta di legge regionale risultano privi di fondamento".

ART. 6

(Comitati provinciali e comunali)

"Analogamente all'istituzione del Comitato regionale, le Province ed i Comuni possono istituire Comitati provinciali e Comunali cui saranno chiamati a partecipare Enti ed Associazioni di promozione ed attività sportiva e del tempo libero esistenti sul posto".

./...

Consiglio Regionale della Puglia

Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazioni,
spettacolo - Tempo libero e sport

Il Presidente

ART. 17

"La Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare, impartisce le direttive per uniformare la gestione degli impianti sportivi sul territorio regionale.

In caso di inadempienze da parte dei destinatari, gli atti previsti dalla presente legge sono eseguiti direttamente dalla Regione".

In merito vi è subito da chiarire che con l'art. 6 non vi è stato, da parte della Regione, alcun intento di prevaricare quelle che sono le dirette competenze dei Comuni e Province in materia di sport, ma si intendeva solo suggerire ai Comuni e alle Province la istituzione dei comitati provinciali e comunali al solo scopo di coordinare le attività sportive nell'ambito della Regione.

Poichè, quindi, con tale articolo non si intende nella maniera più assoluta interferire nei poteri decisionali dei Comuni, ma che nella piena autonomia degli Enti locali viene suggerita la possibilità di poter costituire detti organismi; la Commissione all'unanimità ha deciso di lasciare invariato l'art. 6, mentre decide di sopprimere il 2° comma dell'art. 17, ritenendo fondata l'osservazione formulata dal Governo.

b) Osservazione n° 2:

"La Regione non ha tenuto debito conto che per ogni tipo di impianto ed attrezzature sportive debba avvalersi della consulenza tecnica del CONI, risultando illegittima la limitazione di cui all'art. 13".

ART. 13 lettera b)

"Progetto di massima e relazione tecnico-illustrativa delle caratteri-

./...

Consiglio Regionale della Puglia

Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione,
spettacolo - Tempo libero e sport

Il Presidente

stiche degli impianti da costruire e della loro ubicazione; per gli impianti destinati ad attività agonistica da essa promossi, la Regione si avvale della consulenza tecnica del CONI".

Il rilievo è fondato per cui l'art. 13 viene modificato in tal senso. Si sopprime, quindi, dall'art. 13 lettera b) la dizione "per gli impianti destinati ad attività agonistica da essa promossi...", e si propone un altro comma da aggiungere dopo la lettera d) "per gli impianti e le attrezzature da essa promossi, la Regione si avvale della consulenza tecnica del CONI".

c) Osservazione n° 3:

"L'art. 3 può sembrare suscettivo di discriminazione tra i vari Enti di propaganda sportiva che meglio avrebbero dovuto essere indicati per categoria e non nominativamente".

ART. 3 lettera h)

"I rappresentanti, uno per ciascuno dei seguenti Enti di promozione sportiva o associazioni del tempo libero: ENARS-ACLI, ARCI-UISP, ACSI, CSI, AICS, ENDAS, LIBERTAS, CUSI, CSEN, PGS, destinati* dai rispettivi organismi regionali".

In buona sostanza il Governo, pur ritenendo che l'art. 3 lettera h) potesse rimanere invariato nella forma, suggerisce alla Regione di formularlo in maniera diversa e, comunque, in forma più generica, al fine di evitare che vi siano eventuali errori di interpretazione, per cui alla lettera h) dell'art. 3 si propone la dizione "dieci rappresentanti di Enti di promozione sportiva o associazioni del tempo libero democratici, riconosciuti a livello nazionale ed e-

./...

Consiglio Regionale della Puglia

Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione,
spettacolo - Tempo libero e sport

M. Presidente

sistenti in sede regionale nell'ambito delle designazioni dei rispettivi Enti".

La Commissione, inoltre, sempre a proposito dell'art. 3, ha ritenuto opportuno apportare altri emendamenti, pur non essendovi stati rilievi da parte del Governo, al fine di dare maggiore organicità e funzionalità all'istituendo Comitato previsto in detto articolo.

In particolare detti emendamenti si riferiscono alla lettera f) "il delegato regionale del CONI" ed alla lettera o) "tre membri designati da tutte le Federazioni sportive aderenti al CONI ed esistenti sul territorio regionale".

Per cui si propongono, rispettivamente, le seguenti integrazioni:

- f) "il delegato regionale ed i cinque Presidenti provinciali del CONI".
- o) "quattro rappresentanti delle Federazioni sportive aderenti al CONI esistenti sul territorio regionale, designati dal Consiglio regionale del CONI".

